



# Comune di San Pietro in Guarano

(Provincia di Cosenza)

I° SETTORE - AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Reg. settore n: 90 del:23-04-2024

Reg. generale n. 326 del:23-04-2024

**Oggetto:** Affidamento servizio prelievi ematici a domicilio- Biennio Aprile 2024-Marzo 2026 - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA- art. 50 D.LGS 36/2023- CURAS SRL- CIG: B14F8C113C

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitre del mese di aprile;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 1/24 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLA SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, DEL D.LGS. N. 267/00, RELATIVAMENTE AL SETTORE 1° - AMMINISTRATIVO.

## Il Responsabile del Servizio

### Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 29.09.2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 30.12.2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

**Atteso** che si rende necessario provvedere all'assunzione degli atti necessari per garantire il servizio di prelievi ematici a domicilio per il periodo Aprile 2024-Marzo 2026, nel rispetto degli obiettivi programmatici di governo, offrendo al bacino di utenza la prosecuzione di una prestazione efficiente e puntuale, come già avvenuto negli anni precedenti;

**Dato atto** che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**Dato atto**, altresì, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: GARANTIRE la prosecuzione del Servizio prelievi ematici a domicilio, ritiro e consegna agli utenti per il periodo Aprile 2024- Marzo 2026;
- Importo del contratto: Euro 16.320,00 oltre iva come per legge ( 22%), quantificato tenendo conto della spesa dei bienni precedenti, del numero di utenti che richiedono annualmente la fruizione del servizio, delle prestazioni richieste e dei prezzi di mercato;

- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

**Rilevato**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**Appurato che:**

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

**Verificato** che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

**Precisato** che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

**Dato atto** che, avvalendosi del portale acquistinretepa.it, in data 17.04.2024, è stata perfezionata apposita trattativa diretta n. 4276764, in atti, nei confronti del seguente operatore:

CURAS SRL – con sede legale in Via F.lli Bandiera n.13- 87036 Rende (CS)

**Vista** l'offerta presentata dall'operatore economico di che trattasi di complessivi euro 16.320,00 oltre iva al 22% per 24 mesi;

**Verificato** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**Ritenuto** di affidare alla CURAS SRL – con sede legale in Via F.lli Bandiera n.13- 87036 Rende (CS) P.I. 03868880786 le attività in parola per un importo di € 16.320,00 (+ IVA come per legge al 22%), per un totale complessivo di euro 19.910,40 , in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentata esperienza idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**Preso atto** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC on line, in atti;

**Attestato** che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**Accertato**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

**Dato atto**, altresì, che il presente provvedimento risulta approvato e reso efficace con l'apposizione del parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

**Visti:**

lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

**DETERMINA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, che qui si intendono riportate ed approvate, il Servizio di Prelievi Ematici a domicilio, ritiro e consegna referti per gli utenti che richiedono la prestazione per il periodo Aprile 2024-Marzo 2026 alla Società CURAS SRL – con sede legale in Via F.lli Bandiera n.13- 87036 Rende (CS)-PI 03868880786 per un importo pari ad euro 16.320,00, oltre Iva come per legge (22%), precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

**DI IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

**Esercizio finanziario di esigibilità: 2024**

Capitolo: 1873 -Importo: € 9.955,20

**Esercizio finanziario di esigibilità: 2025**

Capitolo: 1873 -Importo: € 9.955,20

**DI PROCEDERE** alle liquidazioni della spesa previa presentazione di regolari fatture e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**DI DARE ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi agli impegni di spesa che si assumono con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica

in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

**DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione, UNITAMENTE AL DOCUMENTO DI STIPULA DI CUI ALLA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 4276764 DEL 17.04.2024, valore contrattuale, con le clausole essenziali, oltre a quelle richiamate in preambolo ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000, qui di seguito specificate:

1. La Società affidataria dichiara espressamente di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e provvedimenti all'uopo necessari e previsti dalla vigente legislazione di settore per la gestione del servizio oggetto del presente affidamento e che, pertanto, nulla osta all'espletamento del servizio in argomento.

2. Nell'espletamento del servizio che forma oggetto del presente contratto, la Società affidataria si obbliga al rispetto di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia e quindi ad effettuare i prelievi domiciliari per i cittadini in terapia emocoagulante in aderenza alle normative richiamate, con particolare riferimento alle condizioni di carattere igienico - sanitario.

3. L'appalto del servizio di durata biennale, decorre da Aprile 2024 e fino a Marzo 2026. Il presente affidamento si intende risolto automaticamente e senza alcuna comunicazione formale, alla sua scadenza naturale. E' fatto assoluto divieto cedere, anche di fatto, in subappalto il servizio affidato.

4 Tutti i servizi devono essere svolti dall'affidataria con propria organizzazione, a suo esclusivo rischio e nel rispetto assoluto degli obblighi imposti dalla normativa di riferimento.

Le prestazioni da garantire sono le seguenti:

- a) dotarsi di tutto quanto necessario per effettuare la prestazione al domicilio dell'utente;
- b) recarsi al domicilio dell'utente per effettuare la prestazione;
- c) operare secondo procedure e modalità atte a garantire la corretta esecuzione della prestazione: rispetto del protocollo per l'esecuzione (con personale qualificato ed autorizzato ad effettuare i prelievi) ed il trasporto (in appositi contenitori, con mezzi idonei e personale autorizzato) dei prelievi;
- d) consegnare il materiale presso l'Azienda Ospedaliera di Cosenza;
- e) ritirare gli esiti dei prelievi e consegnarli all'utenza;
- f) garantire l'esecuzione settimanale dei prelievi, secondo le esigenze dell'utenza; concordare con l'ufficio comunale competente, garantendo la prosecuzione, senza interruzioni, del servizio per coloro i quali già ne usufruiscono e, al contempo, tenendo conto delle eventuali nuove richieste, i giorni della settimana in cui verranno effettuati i prelievi;
- g) garantire il trattamento dei dati personali con le modalità previste dalla vigente normativa di riferimento;

5. Il Comune, con le modalità ed i tempi che riterrà più opportuno, per mezzo di suoi rappresentanti, delegati o consulenti, potrà in qualunque momento verificare il regolare andamento del servizio nel rispetto della normativa vigente.

6. Il comune avrà la facoltà di dichiarare, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, la decadenza dell'appalto qualora non vengano rispettate le norme e le condizioni sopra menzionate. Inoltre, l'Amministrazione Comunale potrà disporre, senza che l'affidataria possa nulla eccepire, qualora risultino a carico della stessa precedenti o provvedimenti, l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui alla Legge 13.9.82, n° 646 e successive modificazioni.

7. Il corrispettivo per il servizio di prelievi ematici a domicilio per i cittadini in terapia anticoagulante, per l'intero biennio, è onnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa derivante dalla gestione del servizio de quo.

8. L'esecuzione di pagamenti in violazione dell'art. 3 della legge 136/2010 consente alle parti di risolvere immediatamente il contratto.

9. In caso di insufficiente prestazione di servizio, di inosservanza di quanto prescritto dalla vigente legislazione, rilevata dagli organi di controllo (rappresentanti, delegati o consulenti dell'amministrazione comunale), verrà applicata, sull'importo netto della fattura del mese cui si riferisce il disservizio e/o l'inosservanza, una penale pecuniaria di Euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno. In caso di inadempienza di particolare gravità da parte della affidataria, fermo restando l'applicazione della penale già prevista, il Comune si riserva la facoltà, previa comunicazione di avvio del procedimento nelle forme di legge, di risolvere il presente appalto.

10. Per ogni ed eventuale controversia riguardante l'applicazione, l'interpretazione e la corretta esecuzione del presente incarico, il Foro competente, ai sensi e per gli effetti anche dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile, è quello di Cosenza. I comparenti, inoltre, e, convengono espressamente che in caso di inadempienza di particolare gravità da parte dell'affidataria, il Comune si riserva la facoltà, previa comunicazione di avvio del procedimento nelle forme di legge, di risolvere il presente appalto.

11. L'affidataria del servizio solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivanti da rischi o danni provocati nell'espletamento del servizio stesso, a persone o Enti pubblici o privati.

12. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto nei seguenti casi:

a) gravi inadempienze e/o violazioni che compromettono la regolare esecuzione del servizio affidato;

b) normative subentranti alle vigenti che modifichino in modo sostanziale quanto riportato negli atti della procedura di affidamento;

13. Agli effetti del contratto l'affidataria elegge il proprio domicilio presso la sede Comunale, sita in largo Municipio n. 1.

14. Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. vo 30/06/2003 n. 196, informa l'Affidataria, che tratterà i dati, contenuti nella presente, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai Regolamenti Comunali vigenti in materia.

15. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

**DI EVIDENZIARE** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

**DI INDIVIDUARE**, in applicazione del modello organizzativo adottato dal Comune in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del Dlgs n.36/2023, il responsabile di procedimento per il presente affidamento è il responsabile del servizio, firmatario del presente atto.

**DI DEMANDARE** al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

**DI INVIARE** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente e, per doverosa conoscenza, alla società incaricata.

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito web - sez. Amministrazione Trasparente , sez. Bandi di gara e Contratti e all'Albo pretorio on line .

LA PRESENTE DETERMINAZIONE È ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 183, C. 7 DEL D.LGS 18.08.2000 N. 267 E S.M.I.

SITUAZIONE CONTABILE ALLA DATA DELLA PRESENTE

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	1873				
Miss./Progr.	12/04				
TITOLO	1				
Cod. P.Finanz.	U.1.04.02.02.9 99	CIG	B14F8C113C		
Creditore	CURAS SRL – con sede legale in Via F.lli Bandiera n.13- 87036 Rende (CS)-PI 03868880786- IBAN: IT74I0306980884100000015761  CODICE BEN. <u>105680</u>				
Causale	SERVIZIO prelievi ematici a domicilio, ritiro e consegna referti -periodo Aprile 2024-Marzo 2026				
Impegno n.	<u>478</u>	Importo Euro	9.955,20	Data	<u>2024</u>

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	1873				
Miss./Progr.	12/04				
TITOLO	1				
Cod. P.Finanz.	U.1.04.02.02.9 99	CIG	B14F8C113 C		
Creditore	CURAS SRL – con sede legale in Via F.lli Bandiera n.13- 87036 Rende (CS)-PI 03868880786- IBAN: IT74I0306980884100000015761  CODICE BEN. <u>105680</u>				

Causale	SERVIZIO prelievi ematici a domicilio, ritiro e consegna referti -periodo Aprile 2024-Marzo 2026				
Impegno n.	07	Importo Euro	9.955,20	Data	2025

Il Responsabile del procedimento  
( )



Il Responsabile del Servizio  
(Dott.ssa Elena Lorenzet)

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

Rilascia parere: In attesa

Data

02/05/2029

Il Responsabile del servizio finanziario  
C.d.L. Ugo Ventrella



.....

## ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dell'impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data

02/05/2029



Il Responsabile del servizio finanziario  
C.d.L. Ugo Ventrella



.....

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune

in data 3.5.24 per rimanervi consecutivamente, fino al 18.5.24 al N. 509

San Pietro in Guarano, 3.5.24

Il Responsabile della Pubblicazione  
*[Handwritten Signature]*  
IL RESPONSABILE DEL P.BETTORIO  
(*[Handwritten Name]*)

